

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

EX D. LGS 231/2001

<b>Ver.</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo della revisione</b>	<b>Data</b>
0	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/2001	Emissione nuovo Modello a seguito modifiche societarie	16/01/2024

ITELYUM SEA FVG S.r.l.  
Via Cabotto, 19/11  
34147 Trieste  
C.F. e P.IVA 00117070326

## INDICE

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>5</b>
<b>1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</b>	<b>9</b>
2.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	10
2.3 PARTI TERZE CONTRAENTI.....	10
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>12</b>
3.1. PRINCIPI GENERALI.....	12
3.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.....	13
3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO.....	13
3.4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	14
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>15</b>
4.1. CAUSE DI INELEGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.....	15
4.2. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	16
4.3 SISTEMA DI REPORTING.....	17
4.4 DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS.....	18
<b>5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>20</b>
5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	20
5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI.....	20
<b>6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....</b>	<b>21</b>
6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	22
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DIRETTIVO.....	23
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.....	23
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI.....	24
6.5 LE CONDOTTE.....	24
6.6 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.....	24
<b>7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO E IL CODICE ETICO.....</b>	<b>24</b>
<b>ELENCO REATI PARTI SPECIALI.....</b>	<b>26</b>
<b>PARTE "A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>27</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	27
2. PROCESSI A RISCHIO.....	29
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	30
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	31
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
<b>PARTE "B" – REATI SOCIETARI.....</b>	<b>33</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	33
2. PROCESSI A RISCHIO.....	35
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	35
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	37
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
<b>PARTE "C" – REATI FINANZIARI E TRIBUTARI.....</b>	<b>40</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	40
2. PROCESSI A RISCHIO.....	41
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	41
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	41

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	42
<b>PARTE "D" – REATI TRANSNAZIONALI .....</b>	<b>43</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	43
2. PROCESSI A RISCHIO .....	44
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	44
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	44
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	45
<b>PARTE "E" – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>46</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	46
2. PROCESSI A RISCHIO .....	47
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	48
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	51
<b>PARTE "F" – REATI DI RICICLAGGIO .....</b>	<b>52</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	52
2. PROCESSI A RISCHIO .....	53
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	54
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	54
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	56
<b>PARTE "G" – REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA .....</b>	<b>57</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	57
2. PROCESSI A RISCHIO .....	58
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	59
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	59
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	60
<b>PARTE "H" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>61</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	61
2. PROCESSI A RISCHIO .....	61
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	62
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	62
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	62
<b>PARTE "I" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>64</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	64
2. PROCESSI A RISCHIO .....	64
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	64
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	64
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	65
<b>PARTE "J" – REATI IN MATERIA AMBIENTALE .....</b>	<b>66</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	66
2. PROCESSI A RISCHIO .....	71
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	72
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	72

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	75
<b>PARTE "K" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES).....</b>	<b>77</b>
1. REATI PRESUPPOSTO .....	77
2. PROCESSI A RISCHIO .....	78
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	78
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	79
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	79
<b>PARTE "L" – ALTRI REATI.....</b>	<b>80</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>83</b>
MSGI_PROC3 - PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE .....	83


## PARTE GENERALE

### 1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Atti internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione Europea;
- Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995;
- Primo Protocollo della Convenzione, fatto a Dublino il 27 settembre 1996;
- Protocollo concernente l'interpretazione della Convenzione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati Membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997;
- Evoluzione normativa conseguente alla ratifica dei detti atti internazionali;
- Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche – (Artt. 24 e 25);
- D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito in L. 23 novembre 2001, n. 409 – (Art. 25 bis);
- Legge 3 ottobre 2001, n. 366;
- D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (Art. 25 ter);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Art. 25 quater);
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Art. 25 quinquies);
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 (introduzione del Market Abuse);
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernente la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – in attesa del decreto di attuazione da parte del Governo);
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet);
- Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) (Art. 25 septies);
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) (Art. 25 octies);

- L. n. 48 del 18 Marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 Novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) (introduzione dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (modifica dell'art. 25 bis ed introduzione degli artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (T.U. Ambiente)
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).
- D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 (Reati societari)
- Legge Anticorruzione del Novembre 2012 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)
- Legge n. 39 del 4 marzo 2014, art. 3 (Delitti contro la personalità individuale)
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015, art. 1 (Reati ambientali)
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (Reati societari)
- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)
- D. Lgs 15 gennaio 2016, n. 7 e 8, art. 2, comma 1, lettera m) (Delitti informatici e trattamento illecito di dati – *modifica*)
- Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, art. 1 (Delitti contro la personalità individuale)
- D. Lgs 15 marzo 2017, n. 38 (Reati societari)
- D. Lgs 17 ottobre 2017, n. 161 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- Legge europea n. 167 del 20 novembre 2017, art.5, comma 2 (Razzismo e Xenofobia)

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – *modifica*)
- Legge 3 maggio 2019, n. 39, art. 5 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)
- D. Lgs. 21 settembre 2019, n. 105, art. 1 comma 11 (Illeciti in materia di sicurezza nazionale cibernetica), convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 133.
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39 (Reato di falsa fatturazione / tributario) convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- D.Lgs. 14 Luglio 2020, n. 75 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Frode nelle pubbliche forniture, reato di peculato, reati tributari, delitti di contrabbando);
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni e o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio);
- Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Reati informatici);
- Legge 9 marzo 2022, n. 22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
- D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, correttivo del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva UE c.d. PIF 2017/1371 (Reati tributari);
- D.Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- D. Lgs 2 marzo 2023, n. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;
- Decreto 4 aprile 2023, n.59 Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006;
- Legge 5 maggio 2023, n. 50 Conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. "Decreto Cutro" (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. <b>8</b> a <b>83</b>

- Legge 24 maggio 2023, n. 60 Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza (Reati di criminalità organizzata, Reati Transnazionali, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);



## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito nel presente documento il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità** degli enti per i reati previsti dal Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, altri reati, reati finanziari, reati transnazionali, reati contrari alla sicurezza sul lavoro, reati di riciclaggio e reati di criminalità informatica), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura sostanzialmente penale, considerando in particolare che:

- a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Le sanzioni previste dal Decreto possono essere:

1. sanzione pecuniaria (sempre);
2. sanzioni interdittive:
  - i) interdizione all'esercizio dell'attività;
  - ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - iii) divieto di contrattare con la P.A., salvo per prestazioni di pubblico servizio;
  - iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  - v) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
3. confisca del prezzo o del profitto;
4. pubblicazione della sentenza.

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto in posizione apicale che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto (art.5 c.1 lett a);
- b) che persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto (art.5 c.1 lettera b)
- c) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'articolo 6 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente i modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'**Organismo di Vigilanza** di cui alla precedente lett. b).

L'adozione e attuazione dei modelli organizzativi previsti dal Dlgs 231/2001 è condizione necessaria per l'esonero da responsabilità dell'ente.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione, gestione e controllo citati, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 2.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza **dell'articolo 4 del Decreto**, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione **ai reati commessi all'estero** nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ✓ in Italia ha la **sede principale**, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- ✓ nei confronti dell'ente **non stia procedendo lo Stato del luogo** in cui è stato commesso il fatto;
- ✓ la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.


Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

## 2.3 PARTI TERZE CONTRAENTI

La società Itelyum Sea FVG S.r.l., con riferimento alle parti terze contraenti (collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai singoli reati identificati, verifica che i contratti /accordi abbiano le seguenti caratteristiche generali:

- devono essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a

- comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);
- devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero cooperante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
  - devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 - ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. 12 a 83

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 3.1. PRINCIPI GENERALI

L'obiettivo di Itelyum Sea FVG S.r.l. (di seguito "Itelyum Sea FVG" o la "società") è quello di definire ed implementare un corretto **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, di seguito anche definito il "Modello", per garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto nei casi in cui siano commessi i reati dallo stesso contemplati.

Lo **scopo** del Modello è individuare e, ove necessario, predisporre un **sistema strutturato ed organico** (preventivo ed ex-post) di **procedure ed attività di controllo** che sia in grado di ridurre il rischio che vengano commessi dei reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo a Itelyum Sea FVG.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti in primo luogo a creare **piena consapevolezza nel potenziale autore di reato facente parte dell'azienda che in nessun caso Itelyum Sea FVG approva la commissione di un reato allo scopo di trarne un vantaggio o un profitto** seppur la commissione del reato palesi un chiaro vantaggio o profitto per Itelyum Sea FVG. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.


Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** nei dipendenti, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino **per conto o nell'interesse della società** nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti **passibili di conseguenze penalmente rilevanti** non solo per sé stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza interno (nominato dal Consiglio di Amministrazione) sull'operato delle persone e l'applicazione di strumenti quali la comminazione di sanzioni disciplinari o interventi mediante clausole contrattuali.

Il presente Modello e i suoi successivi aggiornamenti vengono formalmente adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione

Per la corretta impostazione iniziale del Modello occorre seguire le seguenti fasi:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna esistente: procedure, regolamenti diffusi, deleghe, procure, comunicazioni e tutto quanto già previsto ed attuato nell'ambito delle prassi in uso e dei sistemi di gestione certificati (ISO 9001 - Qualità, ISO 14001 - Ambiente, ISO 45001 – Sicurezza, Sistema di Responsabilità Sociale SA8000:2014);
- organizzazione di **incontri / interviste** con l'Amministratore Unico, con i responsabili delle Funzioni e delle Direzioni aziendali (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto (soggetti all'altrui direzione);
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che consentano di ridurlo drasticamente;
- censire gli ambiti aziendali di attività per **l'individuazione delle aree a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- **analizzare i potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);
- intervenire sulle procedure e sulle risorse umane attraverso **attività di formazione / informazione** e l'analisi dei processi decisionali (ad esempio procure e poteri di firma, ecc.).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024 <hr/> Pag. 13 a 83
---	---	--

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le attività di verifica sulla corretta applicazione del Modello nell'ambito della Società.

### 3.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del **danno causato da un evento** (impatto economico) e alla probabilità di **accadimento dell'evento rischioso** (frequenza).

È possibile individuare la seguente classificazione:

- **rischi critici:** sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa. Si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità dell'impresa;
- **rischi rilevanti:** alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- **rischi trascurabili:** sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio è stata svolta mediante un'attività di valutazione con i Responsabili della Società ed attraverso la mappatura di tutti i rischi a cui l'azienda è esposta.


In considerazione della tipologia di attività svolta e sulla base della mappatura di cui sopra, sono stati definiti specifici principi di comportamento e protocolli di controllo per quei reati che potenzialmente potrebbero essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati la cui ipotesi di commissione pare remota, non si è ritenuto opportuno e necessario prevedere, allo stato attuale, specifici principi di comportamento e controllo.

### 3.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello organizzativo adottato dalla Società si basa su una serie di elementi:

- (a) struttura organizzativa aziendale, con chiara individuazione della struttura gerarchica interna, dei ruoli e delle responsabilità;
- (b) attività e aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- (c) procedure interne per la regolamentazione delle attività, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- (d) monitoraggi e controlli, rivolti a tutti i processi e le aree aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (e) meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (f) programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (g) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza;
- (h) documentazione e registrazione relative alle attività che la Società svolge quotidianamente, in particolare quelle che possono avere implicazioni e connessioni con i profili di rischio contemplati dal presente Modello.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024 <hr/> Pag. 14 a 83
---	---	--

Alcuni degli elementi sopra citati sono già previsti e trattati nei Sistemi di Gestione certificati in conformità alle norme volontarie.

I documenti già esistenti nell'ambito dei Sistemi di Gestione certificati e, in particolare, le procedure aziendali, sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

#### 3.4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono rimesse alla competenza e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

La società si impegna alla diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

#### 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Itelyum Sea FVG è composto da **tre membri** di comprovata esperienza e competenza, con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, che garantiscono con il loro operato, la continuità d'azione. Uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza ha funzioni di Presidente e coordina l'operato dell'OdV

L'OdV si dota di un proprio **regolamento interno** che ne disciplina il funzionamento.

L'OdV è nominato dal CdA che ne determina anche la remunerazione e dura in carica **tre anni** e comunque, fino alla nomina del successore. L'incarico è rinnovabile.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni dell'OdV che hanno efficacia immediata.

Ai fini dell'individuazione dell'OdV la società segue i seguenti criteri, in coerenza con quanto previsto dal Decreto 231:

- due membri dell'OdV, tra i quali il Presidente, sono individuati in professionisti esterni alla società che siano dotati di adeguate e documentate caratteristiche di professionalità, indipendenza e onorabilità;
- un membro dell'OdV è individuato tra i responsabili delle funzioni nell'ambito del Gruppo che presentino adeguati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

L'OdV si riunisce con le frequenze stabilite dal regolamento interno ed è responsabile di porre in essere le azioni necessarie all'attuazione delle decisioni assunte.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza dell'Amministratore delegato.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantire le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito giuridico e di organizzazione aziendale;
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

L'OdV, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa cui attingere in caso di interventi straordinari, urgenti e riservati. L'eventuale utilizzo del budget di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica all'Amministratore delegato.

##### 4.1. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Affinché l'OdV possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità. A tale scopo, i componenti dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento di un eventuale compenso da parte della Società.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

Oltre ai casi di sopravvenuta ineleggibilità e incompatibilità su indicati, i membri dell'OdV possono essere revocati per giusta causa, mediante apposita delibera del CdA.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore delegato provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore delegato provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

#### 4.2. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. **sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, dei soggetti apicali, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;
2. **sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. **sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore delegato, in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

L'Amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto agli stessi, situazioni di particolare gravità e urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei soggetti apicali, degli Organi Sociali e dei collaboratori esterni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Itelyum Sea FVG ai sensi del Decreto.

Le modalità con le quali è possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- durante gli audit di controllo dell'Organismo;



- attraverso il sistema di Reporting, descritto nel paragrafo 4.3;
- casella di posta elettronica dedicata e riservata (**231.itelyumseafvg@itelyum.com**);
- con segnalazioni attraverso la cassetta postale presso la sede della società

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali **segnalazioni** relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le **regole di comportamento** di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i segnalanti saranno **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione**, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante,
- in caso di segnalazione falsa, tendenziosa e/o in mala fede, saranno ovviamente tutelati, nelle sedi opportune, i diritti della società o delle persone accusate erroneamente.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie** relative a Itelyum Sea FVG, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti/verbali preparati dai responsabili aziendali nell'ambito della loro attività, dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** da Itelyum Sea FVG ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

Tali informazioni vengono fornite attraverso lo specifico sistema di reporting, descritto al successivo paragrafo 4.3.

#### 4.3 SISTEMA DI REPORTING

##### **Dall'Organismo alla Società**

Le linee di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore delegato e, annualmente, al Consiglio di Amministrazione attraverso la Relazione annuale; potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato o da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente la società Capo Gruppo affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

### **Dalla Società all'Organismo**

Le funzioni aziendali responsabili trasmettono all'OdV le informazioni elencate al paragrafo 4.2 al fine di consentire lo svolgimento regolare delle proprie attività di monitoraggio e controllo.

Le informazioni sono trasmesse secondo le modalità e le tempistiche approvate dall'Amministratore delegato e comunicate formalmente a tutte le funzioni aziendali coinvolte.

Le tempistiche previste dal sistema di reporting sono le seguenti:

- per i flussi "ad evento": entro 30 gg dal verificarsi dell'evento stesso;
- per i flussi semestrali entro il 31 luglio (dati al 30 giugno) e il 31 gennaio (dati al 31 dicembre);
- per i flussi annuali entro il 31 gennaio (dati al 31 dicembre).

### **4.4 DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWERS**

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 disciplina la protezione del **whistleblower** ovvero della persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le tutele sono estese a tutti coloro i quali segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave. Per quanto riguarda i soggetti privati la disciplina si applica nei seguenti casi:

- enti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al Dlgs 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
- enti che rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori.

I seguenti soggetti sono legittimati ad effettuare la segnalazione:

- **dipendenti pubblici** (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli

- enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- **lavoratori subordinati** di soggetti del settore privato;
  - **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  - **collaboratori, liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  - **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti,
  - **azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

Per quanto riguarda i tempi in cui può essere effettuata la segnalazione, la norma prevede di poterlo fare:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Le modalità previste dalla norma per la segnalazione nel settore privato per gli enti che si sono dotati di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo secondo il D. Lgs 231/01, quale è il caso di Itelyum Sea FVG, sono le seguenti:

- **Ente con meno di 50 dipendenti:** vanno segnalate solo le violazioni del **D. Lgs 231/01** solo attraverso un **canale interno di comunicazione**;
- **Ente con una media di almeno 50 lavoratori:** vanno segnalate le violazioni del **D. Lgs 231/01 e le violazioni del diritto dell'Unione Europea**. Per quanto riguarda le prime, le segnalazioni vengono fatte con canale interno di comunicazione, mentre per le seconde è necessario prevedere un canale interno ed uno esterno, la divulgazione pubblica e la denuncia.

Per quanto riguarda nello specifico il **canale interno di comunicazione** la norma prevede che gli enti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.


La società Itelyum Sea FVG ha attivato i seguenti canali di comunicazione interna:

- casella di posta elettronica dedicata e riservata (**231.itelyumseafvg@itelyum.com**);
- cassetta postale presso la sede della società;
- specifico portale informatico tramite la società Capogruppo, disponibile on line

La gestione delle segnalazioni è in capo all'Organismo di Vigilanza, che è un organismo autonomo e specificatamente formato per la gestione delle segnalazioni.

Valgono per l'Organismo di Vigilanza le seguenti prescrizioni in tema di tutela della riservatezza del segnalante:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. 20 a 83

## **5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### 5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Itelyum Sea FVG garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

L'attività di informazione e formazione è ampiamente regolamentata e documentata nell'ambito dei Sistemi di gestione vigenti in azienda.

### 5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) sono informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento adottate da Itelyum Sea FVG in seguito all'implementazione del Modello.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

## 6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione di sanzioni disciplinari all'interno del rapporto lavorativo è prevista dal **Codice Civile**, attraverso i seguenti articoli:

*Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro*

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

*Art. 2105 - Obbligo di fedeltà*

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

*Art. 2106 - Sanzioni disciplinari*

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Inoltre, qualsiasi provvedimento del sistema disciplinare e sanzionatorio deve rispettare, se irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall'**art. 7 della Legge 300 del 1970** (Statuto dei Lavoratori): *“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.*

*In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.*

Anche il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in ragione della peculiarità della materia trattata, ha introdotto degli ulteriori specifici requisiti che un Modello deve presentare per poter essere ritenuto adeguato ed efficacemente attuato e, dunque, avente 'valenza esimente'. In particolare, la disposizione che assume rilievo è quella dell'**art. 30 del D. Lgs. 81/2008**, secondo cui: *“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri*

*le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché **un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello***".

Itelyum Sea FVG ha adottato un Sistema Disciplinare, che opera nel rispetto delle norme vigenti, **ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva<sup>1</sup>**, e ha natura interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì **aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti**, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

I principi su cui si basa il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio adottato dalla Itelyum Sea FVG sono:

- a. **Legalità:** l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere dell'Organizzazione:
  - i. predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta, e procedure attuative del Modello;
  - ii. specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
- b. **Complementarità:** il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dai CCNL vigenti e applicabili alle diverse categorie di dipendenti in forza all'Organizzazione;
- c. **Pubblicità:** massima e adeguata pubblicità, attraverso l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori), e, se richiesto, con la consegna a mano o via e-mail di copia del documento;
- d. **Contraddittorio:** la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello di Organizzazione, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.);
- e. **Gradualità:** le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
- f. **Tipicità:** La condotta contestata deve essere espressamente prevista e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
- g. **Tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.);
- h. **Rilevanza del tentativo di violazione:** al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della sola condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), DLgs 231/01).

## 6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Dal punto di vista della natura giuridica, la violazione del contenuto del modello e delle procedure volte ad attuarlo costituisce un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore e assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

<sup>1</sup> In Itelyum Sea FVG risultano applicati i seguenti CCNL: Metalmeccanico, Igiene ambientale, Marittimi e Multiservizi.

Dal punto di vista procedurale, la comminazione delle sanzioni segue l'iter della preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

In particolare, i quadri e gli impiegati dipendenti della Società, nel rispetto dei criteri generali sopra definiti, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore a quattro ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
5. licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata. In ogni caso, per quanto riguarda i punti 3 e 4, si fa riferimento a quanto riportato nei CCNL applicati.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili aziendali preposti.

#### 6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DIRETTIVO

Per i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, attuati nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio in questione, i dirigenti e/o il personale direttivo della Società, nel rispetto dei criteri generali di irrogazione delle sanzioni indicate per il personale dipendente ed in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. censura scritta;
2. licenziamento senza preavviso.

Ove il personale direttivo sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.


Ai fini dell'individuazione della sanzione da applicare verrà considerata come aggravante la circostanza che il dirigente, in funzione della carica o della posizione ricoperta, rientri tra i soggetti apicali.

Nel caso di Soggetti Esterni, un inadempimento contrattuale legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

#### 6.3 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Nel caso di violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione affinché, a seconda della gravità della violazione, possano essere assunti i necessari provvedimenti. Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dell'Amministratore Delegato possono ipotizzarsi il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica eventualmente ricoperta.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024 <hr/> Pag. 24 a 83
---	---	--

#### 6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

#### 6.5 LE CONDOTTE

Nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Di seguito, vengono definite le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione. In particolare, per tutte le Parti Speciali assumono rilevanza le seguenti condotte:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle **"procedure specifiche"** identificate nelle singole Parti Speciali, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 3 e 4;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito dei **"principi generali di comportamento"** identificati in tutte le Parti Speciali e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 3 e 4;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione **idonea ad integrare** il solo fatto (**elemento oggettivo**) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione **finalizzata alla commissione** di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

#### 6.6 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dei comportamenti.

La gravità dell'infrazione sarà valutata dall'OdV, sulla base delle seguenti circostanze:

- ✓ i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- ✓ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ✓ l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'Organizzazione e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa Organizzazione;
- ✓ la prevedibilità delle conseguenze;
- ✓ le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.


La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

### **7. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO E IL CODICE ETICO**

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024 <hr/> Pag. <b>25</b> a <b>83</b>
---	---	--

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

#### **PARTI SPECIALI INTEGRATIVE**

Eventuali parti speciali integrative al Modello Organizzativo possono essere emesse in maniera indipendente da questo, purché formalizzate e sottoposte allo stesso iter di approvazione.

## ELENCO REATI PARTI SPECIALI

L'attività di *assessment* ha permesso di individuare i reati che possono essere commessi nell'esercizio delle attività di Itelyum Sea FVG che verranno trattati nelle parti speciali del modello e per i quali sono stati individuati i relativi processi a rischio, i principi generali di comportamento, le procedure specifiche e i controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Di seguito l'elenco delle parti speciali sviluppate nel Modello della società Itelyum Sea FVG per gruppi di reati:

- A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- B. REATI SOCIETARI.
- C. REATI FINANZIARI E TRIBUTARI
- D. REATI TRANSNAZIONALI
- E. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- F. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTO-RICICLAGGIO
- G. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- H. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- J. REATI AMBIENTALI
- K. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per quanto riguarda i reati presupposto per i quali è emerso un rischio trascurabile di commissione del reato, gli stessi sono elencati nella specifica Parte "ALTRI REATI" e potranno, in fase di aggiornamento del Modello, essere ricompresi nell'elenco dei reati a rischio qualora, dall'attività di *assessment*, emergesse un diverso livello di rischio.

## PARTE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte “A” si riferisce a comportamenti posti in essere dall’Amministratore Delegato, dal personale direttivo, dai Responsabili, dai dipendenti e dai collaboratori esterni che operano per conto o nell’interesse della Società Itelyum Sea FVG.

Obiettivo della Parte “A” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

Il Decreto prevede, all’art. 24, una serie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali reati disciplinano ed introducono la figura di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Per poter quindi identificare i possibili reati all’interno della struttura è d’obbligo indicare e definire la nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

#### 1.1 ART. 357 C.P. – NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.”*

#### 1.2 ART. 358 C.P. – NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”*

#### 1.3 ART. 24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO, FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati del codice penale**:

- **316-bis. Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all’istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.
- **640. Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello

Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.

- **640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi 316-ter e 640. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **640-ter. Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- **356. Frode nelle pubbliche forniture** – Si tratta del reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986

#### 1.4. ART. 25 CONCUSSIONE E CORRUZIONE

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal codice penale**:

- **317. Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- **318. Corruzione per un atto d'ufficio** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **319-bis. Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **319-ter. Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **322. Istigazione alla corruzione** – tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **322-bis. Peculato<sup>2</sup>, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.
- **314 c.1. - 316 Peculato e peculato mediante profitto dell'errore** – Con l'esclusione del peculato d'uso;
- **323. Abuso d'ufficio** – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- **Legge Anticorruzione del novembre 2012 – Concussione (Induzione indebita a dare o promettere utilità)** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (**modifica della Legge Anticorruzione del novembre 2012- Concussione (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**). Inasprimento delle pene.
- **Legge 9 gennaio 2019, n. 3 Traffico di influenze illecite**. Il reato si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ed è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si ricorda che il reato di Corruzione si distingue da quello di Concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o elidere la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione);
- **la raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo e del lavoro svolto, si elencano i principali processi aziendali di Itelyum Sea FVG che possono essere considerati a rischio:

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

<b>Processi a rischio</b>	<b>Funzioni interessate</b>
Rapporti con Enti Pubblici (Pubbliche Amministrazioni, Autorità Competenti in materia di autorizzazioni, Autorità di controllo, INPS, INAIL, Agenzia delle Dogane, Autorità Portuale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, ecc.)	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo Ufficio Tecnico-Consulenze ambientali Area tecnica settore marittimo, HSE specialist
Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo
Richiesta di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo
Gestione del personale	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane
Rapporti con mediatori, agenti, procuratori o collaboratori esterni che, a vario titolo, per l'espletamento della propria attività, concludono in nome o per conto dell'ente attività finalizzate al rilascio di licenze, autorizzazioni o permessi da parte di soggetti pubblici, ovvero a soggetti (generalmente società di consulenza specializzate) capaci di facilitare l'ottenimento di fondi pubblici tramite specifici progetti di assistenza per la partecipazione a tender italiani o europei.	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo Ufficio Tecnico-Consulenze ambientali Area tecnica settore marittimo

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono chiamati a rispettare i seguenti divieti:

- a) divieto di effettuare **elargizioni in denaro** a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) divieto di **elargire denaro e regali al di fuori delle consuete prassi aziendali** (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. L'offerta di regali, eccetto quelli di modico valore, deve essere adeguatamente documentata in modo da permettere le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) divieto di assicurare **ogni altro beneficio** (promesse di assunzione di impiegati, ecc.) a vantaggio di esponenti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) divieto di effettuare **prestazioni in favore dei collaboratori esterni** che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale stipulato con gli stessi;
- e) divieto di presentare **dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari** al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) divieto di **destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari** a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

- g) divieto di **esercitare una influenza impropria** su un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., anche qualora la capacità di influenza del mediatore risulti nella realtà inesistente;
- h) divieto di **richiedere o promettere qualsiasi vantaggio indebito**, per sé o per altri, a titolo di remunerazione **a seguito dell'esercizio di un'influenza indebita** su un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le seguenti procedure – alcune delle quali già inserite nelle procedure vigenti in azienda nell'ambito dei Sistemi di Gestione Integrati, oltre che negli atti societari, nelle procure e deleghe conferite ai Rappresentanti aziendali:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione, realizzati in nome e per conto di Itelyum Sea FVG devono essere gestiti da **persone specificatamente autorizzate** a compiere la singola transazione o gruppo di transazioni (in caso di rapporti continuativi) comunque sotto la diretta supervisione di personale dotato di idonee deleghe e/o procure;
2. qualsiasi criticità o conflitto di interesse che si manifesti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere riportato al proprio responsabile gerarchico che ne valuterà portata e significatività e, sulla base di tale valutazione, ne informerà l'Organismo di Vigilanza;
3. tutti i contratti di vendita/di appalto, così come già in uso, devono essere redatti per iscritto, con l'esatta indicazione dell'ammontare pattuito e siglati in base alle vigenti disposizioni in merito a deleghe e procure di firma;
4. i fornitori ed i collaboratori esterni devono essere scelti in base ad una procedura trasparente (specifiche procedure formalizzate);
5. nessun pagamento oltre l'ammontare consentito per legge può essere effettuato in contanti, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati agli opportuni livelli gerarchici e formalizzati;
6. in ogni caso, tutti i prelievi di contanti dalla cassa aziendale devono essere effettuati secondo una procedura trasparente che preveda registrazione con indicazione della causale e firma del prelevante;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
8. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al D.Lgs 152/06 e s.m.i., verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti incaricati delle specifiche attività, come da organigramma aziendale. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità che possano avere connessioni con il Decreto in questione, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato nelle modalità più idonee (privilegiando la forma scritta).

#### 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A questo fine l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **verificare la correttezza e la trasparenza nella gestione degli appalti** con Enti pubblici, dalla fase di presentazione delle offerte all'erogazione del servizio;

- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- effettuare dei **controlli a campione in tema di rapporti con Enti pubblici** e Autorità di controllo, analizzando ad esempio la corretta gestione di aspetti rilevati in occasione di sopralluoghi/ispezioni in materia di AIA o di tipo tributario, **verificatisi nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV.**



## PARTE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti, dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse della Società Itelyum Sea FVG.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

L'art. 25 ter è stato introdotto dal legislatore con D.Lgs. dell'11 aprile del 2002, n. 61, e per i reati previsti da tale articolo, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

#### 1. ART. 25 TER REATI SOCIETARI

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del Codice civile:

- **2621. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** - Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società esponano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi dell'azienda.
- **2623. Falso in prospetto (abrogato e sostituito dall'art. 173 bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, T.U.F.)** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto.
- **2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Trattandosi di un reato proprio dei responsabili della revisione, la fattispecie si presenta di limitato interesse.
- **2625. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che impediscano agli azionisti, agli organi sociali ed agli Auditor indipendenti, attraverso la sottrazione e/o la falsificazione di documenti, di esercitare le attività di controllo ad essi legalmente attribuite.
- **2626. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **2629 bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della società, non ne dà debita

comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

- **2632. Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società.
- **2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.
- **2636. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **2637. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e Legge 69/15 - Reati societari (Fatti di lieve entità)** – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e Legge 69/15 - Reati societari (Corruzione tra privati)** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. (Istigazione alla corruzione tra privati)** - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa;

- **D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19** - Introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, in caso di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere societarie e punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigramma, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Tenuta della Contabilità Generale, dei libri sociali e predisposizione del bilancio	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo
Predisposizione di verbali, documenti e note per gli organi societari	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo
Gestione degli adempimenti presso enti pubblici	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo
Gestione del personale	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane
Gestione dei rapporti con la società capogruppo, con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile, sul bilancio di esercizio e sulle relazioni periodiche	Consiglio di Amministrazione Amministratore delegato Responsabile Amministrativo
Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo
Partecipazione a gare d'appalto con gruppi societari o società private in genere	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

## 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono chiamati a rispettare i seguenti obblighi:

- a) tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne, delle indicazioni dettate dalla Capogruppo, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) **osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalla regolamentazione di vigilanza** a tutela dell'integrità ed effettività dei mezzi propri, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il **regolare funzionamento della Società**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dai rapporti con la Capogruppo;
- d) **effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste** dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- e) garantire la trasparenza e la rintracciabilità di ogni singolo passaggio nelle procedure di offerta e assegnazione servizi mediante gara;
- f) divieto per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, **di sollecitare per sé o per altri**, anche per interposta persona, **una promessa o dazione di denaro o di altra utilità**, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Con riferimento ai punti a) e b), la predisposizione del bilancio annuale deve essere effettuata sulla base di specifiche procedure che:

- determinano con chiarezza e con completezza i **criteri contabili e le tempistiche** per l'elaborazione dei dati;
- stabiliscono che venga sottoscritta, da parte dei soggetti incaricati di redigere il bilancio e qualsiasi altra comunicazione societaria, una **dichiarazione di veridicità, completezza e correttezza dei dati** e delle informazioni trasmesse;
- non consentano di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non permettano di effettuare **riduzioni del capitale sociale**, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- non permettano di procedere a **formazione o aumento fittizi del capitale sociale**, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto c) è necessario:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante **l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti**, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione o della Capogruppo;
- porre in essere comportamenti che impediscano l'influenza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere **atti simulati o fraudolenti** finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà generale.

Con riferimento al precedente punto d), i destinatari del Modello sono chiamati a rispettare i seguenti obblighi:

- la **trasmissione alle Autorità di Vigilanza** a seguito di richieste specifiche di dati o documenti;
- garantire il giusto **approccio** da tenere nel corso di eventuali controlli.

Con riferimento al precedente punto e), è necessario garantire:

- il corretto e trasparente svolgimento delle procedure finalizzate alla **partecipazione a gare di appalto** (pubbliche o private), la formalizzazione dei singoli passaggi e la rintracciabilità degli stessi.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le seguenti procedure specifiche:

##### 1. **Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)**

Il bilancio di esercizio e l'annessa relazione sulla gestione devono essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri:

- criteri e modalità per l'elaborazione e il consolidamento dei dati devono essere fissati e condivisi tra i soggetti interessati;
- devono essere garantite la tracciabilità e la fonte dei dati.

##### 2. **Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico**

L'attività dell'organo sindacale si esplica nel controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e delle prassi operative sui procedimenti decisionali degli amministratori. È importante, pertanto, che vengano attuati specifici flussi informativi con il Sindaco Unico affinché lo stesso sia costantemente informato circa l'andamento societario e possa svolgere il proprio ruolo di vigilanza e controllo e garantire la trasparenza nella gestione societaria.

Nei rapporti tra Itelyum Sea FVG e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi, fatte salve le eventuali indicazioni della Capogruppo:

- individuazione del Sindaco Unico sulla base dell'esperienza, dell'integrità e dell'affidabilità;
- gli Amministratori ed i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Sindaco Unico (o per conto della Capogruppo), attuano comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o revisione;
- costante gestione dei flussi informativi verso il Sindaco Unico, che comprenda almeno: atti dell'amministratore delegato (provvedimenti, determinazioni, accordi transattivi, ordini di servizio, ecc.), Verbali del Consiglio di Amministrazione, notizia su visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, ...

##### 3. **Operazioni relative al capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Itelyum Sea FVG, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni della Capogruppo.

##### 4. **Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse**

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte assicurando:

1. l'adeguata formalizzazione delle attività;
2. la rintracciabilità della documentazione;
3. la massima collaborazione, da parte dei responsabili aziendali incaricati, nel corso delle attività ispettive. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli ispettori ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
4. la partecipazione alle ispezioni esclusivamente dei soggetti ad esse preposti e delegati.

Relativamente alle attività ispettive, è necessario redigere e conservare la documentazione scritta (verbali e relazioni).

Qualora il verbale conclusivo evidenziasse criticità inerenti ambiti coperti dal Decreto in questione, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota, redatta in forma scritta da parte del Responsabile coinvolto.

La documentazione inerente tale area e la registrazione delle attività connesse sono correttamente conservate.

#### 5. **Regole per la gestione delle gare di appalto per fornitura servizi a terzi**

Nei processi di offerta di servizi a terzi, regolamentati da gara, è necessario garantire:

- la correttezza, la trasparenza e la rintracciabilità di ogni singolo passaggio nelle procedure finalizzate alla partecipazione a gare di appalto (pubbliche o private);
- la conformità, propria e dei terzi coinvolti, alla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti e, più in generale in tema ambientale (per tali aspetti si veda anche le procedure specifiche riportate nella Parte Speciale J, dedicata ai reati ambientali);
- la formalizzazione delle pertinenti comunicazioni intercorse;
- la trasparenza nella costruzione e trasmissione dell'offerta economica e la congruità dell'offerta tecnico-economica con il servizio richiesto;
- la conservazione dell'evidenza dei documenti ricevuti e trasmessi al soggetto interessato;
- l'evidenza dei criteri dell'eventuale assegnazione del servizio/appalto e la rispondenza alla specifica del servizio richiesto;
- la trasparenza e rintracciabilità delle singole fasi di accettazione/approvazione del servizio da parte del cliente, contabilizzazione, fatturazione e incasso.

#### 6. **Predisposizione del Bilancio annuale**

La procedura per la redazione del Bilancio annuale viene allegata al presente documento (Allegato MSGI\_PROC3 Procedura aziendale di formazione del Bilancio).

#### 7. **Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere**

A completamento delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra i referenti della società (Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo...) e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- prevedere informative verso i referenti della società (Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo...) in caso di partecipazione a gare di appalto (pubbliche o private) di importo significativo o di particolare rilevanza, con rappresentazione dei singoli processi, nell'ottica della trasparenza.

### 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati societari; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia delle procedure** interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- **verificare in capo al responsabile dell'attività** di revisione annuale, dipendente della Società di Revisione:
  - i. l'assenza di stati soggettivi (es. rapporti di parentela, ecc.) nei confronti di esponenti della Società soggetta a revisione;
  - ii. l'assenza di interessi personali in contrasto con la Società soggetta a revisione (es. debitore, cliente, ecc.);

- effettuare dei **controlli a campione su forniture e relative procedure di gara** seguite **nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV** in caso di offerta di servizi rilevanti per importo o per tipologia (es. erogati a enti pubblici).

## PARTE “C” – REATI FINANZIARI E TRIBUTARI

La presente Sezione Speciale “C” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale “C” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

La legge 18 aprile 2005 n. 62, in recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/CE (legge Comunitaria 2004) del 28 gennaio 2003, ha apportato modifiche all’impianto normativo in materia di *market abuse*, inserendo a carico delle società, oltre ad una responsabilità amministrativa da reato, una responsabilità amministrativa da illecito amministrativo e attribuendo alla CONSOB poteri di vigilanza, indagine e controllo.

#### 1.1 ART.25-SEXIES MARKET ABUSE

L’art. 9 della Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, ha introdotto l’art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Abusi di mercato” e ampliato le ipotesi cui è ricollegata la responsabilità da reato dei soggetti “enti”. L’articolo è stato modificato con Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

#### 1.2 ART. 25-QUINQUESDECIES – FALSA FATTURAZIONE

Con Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39 (convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157) viene introdotto il reato di falsa fatturazione, di tipo tributario. In particolare, in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano i reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000)

Con D. Lgs 14 luglio 2020, n. 75 è stata prevista l’estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 d.lgs. 74 del 2000;
- omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 d.lgs. 74 del 2000,
- indebita compensazione, previsto dall’art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000.

Il regime sanzionatorio prevede:

- **sanzioni pecuniarie** che, a seconda della tipologia di reati, possono arrivare sino a circa € 774.600 e che vengono aumentate di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di “rilevante entità”;
- **sanzioni interdittive**: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.



## 2. PROCESSI A RISCHIO

Dall'attività di *assessment* è emerso che i reati di cui all'art. 25-sexsies (Market abuse) non possono essere commessi nell'esercizio delle attività di Itelyum Sea FVG.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 25-quinquiesdecies relativo al reato di falsa fatturazione, l'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo amministrativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Gestione dei rapporti con clienti e fornitori	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti
Fatturazione attiva e passiva	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

## 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono chiamati a rispettare i seguenti divieti:

- a) divieto di effettuare acquisti di prodotti e/o servizi **con fornitori non qualificati**;
- b) divieto di emettere fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie a fronte di **operazioni non realmente effettuate** in tutto o in parte;
- c) divieto di emettere fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie che indicano i **corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore** a quella reale;
- d) divieto di emettere fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie che riferiscono l'operazione a **soggetti diversi da quelli effettivi**.

## 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le seguenti procedure – alcune delle quali già inserite nelle procedure vigenti in azienda nell'ambito dei Sistemi di Gestione Integrati, oltre che negli atti societari, nelle procure e deleghe conferite ai Rappresentanti aziendali:

1. i rapporti con i fornitori realizzati in nome e per conto di Itelyum Sea FVG devono essere gestiti da **persone specificatamente autorizzate**, così da ricondurre le attività di approvvigionamento a pochi centri di acquisto controllati;
2. i fornitori ed i collaboratori esterni devono essere scelti in base ad una **procedura trasparente** (specifiche procedure formalizzate);

3. periodicamente devono essere svolti dei **controlli a campione sui fornitori della società**, ad esempio attraverso la verifica della visura camerale, così da verificarne la reale consistenza;
4. il pagamento di una fornitura dovrà avvenire solo previa **verifica della reale sussistenza** del bene e/o servizio, ad esempio tramite controllo di altri documenti contabili o acquisizione di prove a conferma del servizio svolto.

In generale, si ritiene che i reati di natura fiscale e tributaria abbiano importanti analogie con i reati di tipo corruttivo, di riciclaggio e contro la Pubblica Amministrazione, alla base dei quali vi sarebbe come elemento comune una dissimulazione delle vere ragioni poste a fondamento della movimentazione economica.

Pertanto, si ritiene che le procedure riportate nelle parti speciali "A, F" possano applicarsi efficacemente anche per i reati di cui al presente capitolo.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati finanziari o tributari; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia delle procedure** interne per la prevenzione del reato falsa fatturazione;
- **esaminare eventuali segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- effettuare dei **controlli a campione su forniture di beni e/o servizi** seguite **nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV**, acquisendo documentazione e prove tangibili della reale sussistenza della fornitura.

## PARTE “D” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Sezione Speciale “D” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1.1 REATI TRANSNAZIONALI

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e in più:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”:

- **416 c.p. Associazione per delinquere**
- **416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso**
- **377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**
- **378 c.p. Favoreggiamento personale**
- **Testo Unico Doganale, art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**
- **74 D.P.R. n. 309/1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- **ART. 25 duodecies (introdotto con D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 in riferimento al D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico sull’immigrazione - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)**

ART. 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

ART. 12bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del Codice penale.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive che vanno da tre mesi a due anni.

- **ART. 25 duodecies (modificato con L. 17 ottobre 2017, n. 106, in riferimento al D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico sull'immigrazione –Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**
  - o *procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione)*, viene punito chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
  - o *favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12)*, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU sull'immigrazione.

Gli articoli sono stati modificati con un inasprimento delle sanzioni con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Gestione del personale	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

L'azienda Itelyum Sea FVG ha acquisito la Certificazione per la Responsabilità Sociale SA8000, dotandosi di specifiche procedure inerenti alla gestione del personale. Il rispetto di tali procedure garantisce la conformità dell'azienda ai requisiti SA8000, oltre che ai requisiti normativi.

## 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello di tenere un comportamento conforme alle norme di legge e alle procedure aziendali, **corretto, trasparente, collaborativo**, in tutte le attività relative:

- alla gestione del personale, in particolare relativamente ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari;
- alle trattative, agli accordi commerciali, alle condizioni di pagamento.

## 4. PROCEDURE SPECIFICHE

### 1. Assunzioni

Il processo di assunzione della Itelyum Sea FVG risponde ai requisiti SA8000 e garantisce:

- la verifica dei dati anagrafici dei candidati all'assunzione;
- il rispetto della normativa sul lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età;
- l'assenza di ogni discriminazione o altra condotta illecita sia uno dei criteri per l'assunzione;

- i dipendenti assunti rispondano alle reali esigenze aziendali e siano selezionati sulla base di un processo di valutazione oggettivo ed accurato;
- la tipologia di contratto e la retribuzione offerta siano adeguatamente commisurati alle competenze ed all'esperienza del candidato, nonché conformi alle politiche retributive seguite dalla Società;
- in caso di assunzione di dipendenti provenienti da paesi extra-comunitari, questi siano dotati di regolare permesso di soggiorno e non abbiano subito condanne penali per i reati previsti dal Decreto.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati transnazionali; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

- A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:
  - **monitorare l'efficacia delle procedure** interne per la prevenzione dei reati transnazionali;
  - **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - effettuare dei **controlli a campione sulla corretta gestione della procedura di assunzione** del personale proveniente da Paesi Terzi **nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV**;

## PARTE “E” – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente sezione speciale “E” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro si considera come reato l'assenza di tutela dei lavoratori, sull'intero territorio nazionale, connessa al mancato rispetto dei livelli essenziali di sicurezza riguardo alle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali dei lavoratori, anche con riferimento alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

#### **1. ART. 25 SEPTIES OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

L'art. 9 della legge n. 123 del 3 Agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, introduce l'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001: “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

**Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.** Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

**Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.** Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo (ex. art. 589 c.p.) è punito con la reclusione da 1 a 12 anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (ex. art. 590 c.p.) è punito con la reclusione da 2 mesi a 5 anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie a partire da 1000 quote (a partire da 258 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

In particolare l'art 30 del Dlgs 81/2008 e smi ha integrato gli art. 6 e 7 del Dlgs 231/2001 chiarendo i requisiti tali da rendere il Modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente per la responsabilità amministrative delle persone giuridiche:

1. deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in termini di prevenzione;
2. devono essere predisposti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività volte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in termini di prevenzione;
3. previsione, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
4. deve prevedere protocolli operativi atti a garantire un'attività di controllo preventivo dell'esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro corretto uso;

5. nell'ambito delle procedure per l'affidamento di lavori deve prevedere strumenti atti a garantire risultati di generale sicurezza sul lavoro, ad esempio con l'obbligo di inserimento di clausole contenenti sanzioni contrattuali a carico di terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto agli obiettivi comuni prefissi oppure con l'adozione negoziale di poteri ispettivi sull'andamento delle attività nelle aziende esterne, onde verificare direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificatamente il lavoro affidato;
6. deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
7. deve prevedere l'adozione di un codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati che sia espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia.


## 2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In base ai reati individuati può considerarsi a rischio il seguente processo:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Gestione del personale	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane Responsabili vari settori RSPP Social Performance Team, Comitato Salute e Sicurezza
Pianificazione, progettazione e realizzazione interventi presso cantieri esterni e presso l'impianto mobile di trattamento di rifiuti pericolosi all'interno del mezzo nautico	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane Responsabili vari settori RSPP Social Performance Team, Comitato Salute e Sicurezza
Attività riconducibili alla "Divisione Terra" <i>Gestione delle attività di igiene urbana (spazzamento, raccolta rifiuti, ...)</i> <i>Bonifiche e pulizie industriali, soil washing</i> <i>Attività di ingegneria ambientale</i>	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane Responsabili vari settori RSPP, Preposti Social Performance Team, Comitato Salute e Sicurezza
Attività riconducibili alla "Divisione Mare" <i>Gestione rifiuti via mare</i> <i>Pulizia specchi d'acqua</i> <i>Pronto intervento ecologico</i>	Amministratore Delegato, Area Direzione Risorse Umane Responsabili vari settori RSPP, Preposti

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. <b>48</b> a <b>83</b>

Safety inspection and premooring Battellaggio e trasporti marittimi	Social Performance Team, Comitato Salute e Sicurezza
--	---

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

L'azienda Itelyum Sea FVG ha acquisito la Certificazione per la Responsabilità Sociale SA8000, dotandosi di specifiche procedure inerenti la gestione del personale. Il rispetto di tali procedure garantisce la conformità dell'azienda ai requisiti SA8000 (tra i quali il requisito "Salute e Sicurezza"), oltre che ai requisiti normativi. L'azienda inoltre è dotata di Certificazione ISO 45001:2018.

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- a) tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne e dei mansionari, in tutte le attività relative alla gestione e alla tutela del personale.

A tal proposito Itelyum Sea FVG si è dotata di specifiche procedure che:

- garantiscono il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- prevedono preliminari analisi di sicurezza e valutazioni di rischio nella pianificazione di interventi impiantistici, strutturali o di manutenzione;
- consentono di monitorare ed aggiornare la valutazione dei rischi connessi alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro;
- fissano i comportamenti da adottare per svolgere le attività in regime di sicurezza;
- disciplinano le misure preventive e i dispositivi di protezione individuale da adottare per le varie attività.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi a rischio:

#### 1. **Gestione del personale**

Le procedure e l'ulteriore documentazione a supporto delle attività produttive di Itelyum Sea FVG prevedono che:

- sia nominato un **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**, che garantisca per quanto di competenza, la corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., elabori le relative "Procedure di Sicurezza" e che abbia funzione consulenziale in materia di sicurezza;
- sia nominato un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, che svolga attività di collegamento tra i lavoratori e l'azienda, che fornisca, al bisogno, informazioni relative alla sicurezza sul lavoro e che effettui sopralluoghi sui luoghi di lavoro unitamente con il medico competente;
- le responsabilità in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro siano sempre chiare e ben definite;
- al momento dell'assunzione, ogni dipendente riceva precise indicazioni sulle attività che egli è chiamato a svolgere all'interno dell'organizzazione aziendale;
- la società predisponga un piano di **formazione, informazione e addestramento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto a tutti i dipendenti, così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., oltre ad un eventuale training specifico sui rischi della mansione;



- la società abbia predisposto un **Documento di Valutazione dei Rischi** in materia di sicurezza sul lavoro ed identificato i rischi di carattere infortunistico connessi alle diverse mansioni lavorative; la valutazione deve essere formalizzata ed aggiornata con la cadenza prevista dalla legislazione vigente in materia;
  - per i rischi rilevati nel Documento di Valutazione dei Rischi siano introdotte delle opportune misure volte a prevenire il verificarsi di infortuni ed a limitare i rischi stessi;
  - i prestatori d'opera di Itelyum Sea FVG abbiano preventivamente ricevuto tutte le informazioni sui **rischi specifici** presenti nei luoghi di svolgimento dell'incarico;
  - i **Dispositivi di Prevenzione Individuali** (DPI) siano tempestivamente e correttamente distribuiti, ne sia registrata la consegna e siano periodicamente mantenuti/sostituiti;
  - il **Medico Competente** nominato svolga la propria attività di sorveglianza sanitaria periodica su tutto il personale con una periodicità correlata al rischio legato alle mansioni che il singolo dipendente svolge, così come previsto dal Protocollo Sanitario adottato dall'Azienda;
  - il personale partecipi alle sessioni di formazione/informazione/addestramento dedicate a tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
  - siano implementate e diffuse al personale, **procedure e istruzioni di lavoro** che descrivano le corrette modalità operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività;
  - le procedure e le informative destinate al personale includano le modalità per il corretto svolgimento di attività operative nel proprio sito, presso impianti terzi, presso i produttori; a titolo indicativo, le procedure devono includere:
    - o l'indicazione dei rischi presenti presso siti esterni, con riferimento sia agli impianti e alle infrastrutture, sia alla natura del rifiuto e al processo che lo ha generato;
    - o l'indicazione dei rischi presenti presso siti esterni, con riferimento allo svolgimento di lavori in spazi confinati e alle relative modalità e DPI da adottare in base alla specifica valutazione effettuata;
    - o la descrizione delle diverse soluzioni di carico dei rifiuti a seconda delle situazioni (con o senza supporti meccanici);
    - o la descrizione delle modalità operative (normali, anomale e di emergenza) e delle precauzioni da adottare nella gestione dell'impianto di trattamento mobile su mezzo nautico;
    - o gli eventuali casi di impossibilità a svolgere un'attività (e conseguenti segnalazioni/azioni di rimedio), se non sufficientemente sicura, al fine di ridurre al minimo i rischi delle risorse dedicate;
    - o i rischi connessi all'impianto di trattamento mobile su mezzo nautico, e le eventuali precauzioni da adottare in merito
  - un **piano di emergenza** sia adeguatamente formalizzato e diffuso all'interno dell'azienda e che la squadra di primo soccorso sia adeguatamente formata e pronta ad intervenire in caso di emergenza (infortuni, incendi, allagamenti, evacuazioni, ecc.);
  - in caso di rapporto continuativo, la società attui forme di controllo volte a verificare il mantenimento, da parte del cliente, dei requisiti minimi di sicurezza richiesti;
  - periodicamente la società effettui degli audit interni volti ad identificare anomalie e carenze, proponendo soluzioni alle stesse;
  - sia garantita la periodica attività di vigilanza e controllo del Social Performance Team e del Comitato Tecnico per la Salute e Sicurezza, previsti dallo standard SA8000.
- 2. Pianificazione, progettazione e realizzazione interventi presso cantieri esterni e presso l'impianto mobile di trattamento di rifiuti pericolosi all'interno del mezzo nautico.**

Le procedure aziendali vigenti in Itelyum Sea FVG prevedono che:

- vengano svolte **preliminari analisi di rischio** volte a valutare l'impatto sui livelli di sicurezza degli interventi pianificati e delle modifiche previste e ad adeguare di conseguenza quanto pianificato, al fine di non aumentare i rischi esistenti nel cantiere;
- la **progettazione** venga effettuata nel rispetto di tutta la normativa applicabile in materia di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (es. antincendio, rischio di incidente rilevante, rischio chimico, atmosfere esplosive, ecc.) e nell'ottica di una crescente riduzione dei livelli di rischio (o almeno del mantenimento di quelli esistenti);
- la progettazione venga affidata a soggetti in possesso dell'idoneità tecnico-professionale richiesta;
- in caso di affidamento delle attività di realizzazione delle opere ad imprese esterne, queste vengano preliminarmente informate sui **rischi presenti in Itelyum Sea FVG** e ne venga verificata l'idoneità a svolgere tali attività nel pieno rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, stipulati dalla società siano specificatamente indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro**, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto;
- per gli appaltatori siano redatti i **Documenti Unici di Valutazione dei Rischi** da Interferenze (DUVRI) così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- nel caso di realizzazione delle opere da parte di imprese esterne, le stesse siano oggetto di **coordinamento** volto allo svolgimento in sicurezza di ogni fase operativa, mediante personale preposto;
- ogni fase dell'attività di realizzazione, da quella progettuale a quella esecutiva, sia scrupolosamente documentata nel rispetto della legislazione vigente;
- per ogni attività, gestionale o operativa, sia chiaramente identificato un responsabile.

### 3. **Gestione delle attività riconducibili alla "Divisione Terra"**


Oltre a quanto già riportato nel precedente paragrafo 1 e all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.L.vo 81/08, si precisa che le procedure aziendali vigenti in Itelyum Sea FVG prevedono:

- il mantenimento dei mezzi e delle attrezzature in condizioni ordinate, di soddisfacente salubrità e in buono stato di manutenzione, così da garantire anche la sicurezza degli utilizzatori;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di sicurezza oltre che di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le più adeguate condizioni di movimentazione delle attrezzature e dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del Cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del Cantiere o Area di Lavoro.

### 4. **Gestione delle attività riconducibili alla "Divisione Mare"**

Oltre a quanto già riportato nel precedente paragrafo 1 e all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.L.vo 81/08, si precisa che le procedure aziendali vigenti in Itelyum Sea FVG prevedono:

- il mantenimento delle imbarcazioni e delle relative attrezzature in condizioni ordinate, di soddisfacente salubrità e in buono stato di manutenzione, così da garantire anche la sicurezza degli utilizzatori;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024 <hr/> Pag. 51 a 83
---	---	--

secondo quanto previsto dal D.lgs. 271/99.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati contrari alla sicurezza sul lavoro; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- effettuare **visite di controllo presso i luoghi di lavoro** per accertare la corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
- verificare a campione gli interventi di **manutenzione dei mezzi, delle imbarcazioni e delle attrezzature**, accertando che gli stessi vengano svolti con la dovuta periodicità;
- vigilare affinché venga somministrata **adeguata formazione e informazione al personale** dipendente operante nelle diverse attività, attraverso la verifica delle relative registrazioni;
- effettuare dei **controlli a campione** sulla corretta gestione di **eventuali infortuni occorsi** e/o su segnalazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. *quasi incidenti*) connesse al personale nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV.

## PARTE “F” – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Sezione Speciale “F” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Sezione Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1.1 ART. 25-OCTIES REATI DI RICICLAGGIO

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e integrati dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio).

La portata dei reati è stata ulteriormente ampliata con il D. Lgs 8 novembre 2021, n. 195 che ha modificato, in particolare, i seguenti articoli del Codice penale: Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio, Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

- **648 c.p. Ricettazione** – il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **648 bis c.p. Riciclaggio** – il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Legge 186/14 (Autoriciclaggio) – “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”** – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007, la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, diventa causa di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 anche nei casi in cui tali reati non si configurino come transnazionali.

Tali reati pertanto rientrano nella categoria dei reati di riciclaggio e non più in quella dei reati transnazionali (come precedentemente previsto dall' art. 10, L.146 2006).

### 1.2 ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il D. Lgs 184/2021 ha modificato l'art. 439-ter del c.p ampliando la fattispecie di reato dall'utilizzo indebito delle carte di credito, all'utilizzo di ogni altro mezzo di pagamento diverso dai contanti.

Inoltre, il decreto introduce un nuovo art. 25-octies.1 nel d. lgs. n. 231/2001, che configura **tre diversi livelli di responsabilità dell'ente**, a seconda di quale sia il reato presupposto:

- la forma più grave, prevista dal c. 1, lett. a), riguarda l'ipotesi di cui all'art. 493-ter;
- la seconda fattispecie, di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p. relativo alla *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*;
- l'ipotesi meno grave, residuale, invece, riguarda la fattispecie relativa a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Sul **versante sanzionatorio** la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote e corrisponde a quella prevista per il caso di indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento sia equivalente a quella prevista per l'illecito dell'ente derivante dalla commissione del reato di falsità in monete di cui all'art. 453 c.p.

Il c. 3 del nuovo art. 25-octies.1, poi, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, d. lgs. 231/2001 all'ente che si renda responsabile di un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale norma attua l'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della direttiva, in base al quale alle persone giuridiche debbono essere imposte, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche varie forme di sanzioni interdittive.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Acquisizione di un nuovo cliente	Amministratore delegato Area Direzione Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti
Acquisizione di un nuovo fornitore	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti
Vendita di beni e servizi	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti
Incassi e pagamenti tramite contanti/assegni e ogni altro mezzo diverso dai contanti	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- a) selezionare i fornitori di beni e servizi sulla base di requisiti qualitativi predeterminati oltre che sulla base dei disposti legislativi applicabili, nonché sulla base delle condizioni economiche più vantaggiose;
- b) acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui la società opera;
- c) verificare che gli ordini ricevuti dai clienti e le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con quanto atteso e/o richiesto;
- d) adottare procedure volte a disciplinare gli incassi e i pagamenti tramite contanti e assegni;
- e) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono rispettarsi, inoltre, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio.

Con riferimento al processo di **selezione, acquisizione e mantenimento di un fornitore**, Itelyum Sea FVG segue specifiche procedure che:

- prevedono la selezione preliminare e la qualifica dei fornitori sulla base di criteri ben definiti, quali, in primis:
  - le autorizzazioni previste per la fornitura del bene o del servizio richiesto;
  - l'idoneità tecnico-professionale richiesta;
  - le condizioni di mercato, con particolare riguardo alle migliori conseguibili per la società;
  - la tempistica di fornitura e le specifiche qualitative dell'offerta;
  - la conformità alla legislazione in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile, regolarità contributiva e retributiva, regolarità nei pagamenti IVA;
- prevedono un controllo ed un aggiornamento periodico delle informazioni sui fornitori, inclusa la verifica del permanere dei requisiti richiesti per la fornitura del bene/servizio nel corso del rapporto continuativo;
- prevedono acquisti di beni e servizi da fornitori occasionali solo in casi eccezionali (ad esempio in caso di richieste urgenti da parte dei clienti);
- richiedono attività di confronto e analisi tecnico-economica delle offerte ricevute e, per acquisti superiori a determinati importi, l'indizione di gara per l'assegnazione della fornitura – a meno di casi di forniture che possano essere espletate da un solo fornitore (per questioni di tipicità del servizio, di logistica o di altro);
- permettono di identificare eventuali transazioni effettuate a condizioni che si discostano da quelle normalmente applicate;
- limitano le transazioni in denaro contante ai casi strettamente necessari, comunque approvati dagli amministratori muniti di autonomia/potere di spesa;
- impediscono transazioni e trasferimenti di denaro contante se il valore dell'operazione è pari o superiore al limite di legge (art. 49 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);

- non consentono l'emissione o l'accettazione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite di legge privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (art. 49 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
- emetta ordini di acquisto in forma scritta, autorizzati da un procuratore con idonei poteri e accompagnati, ove necessario, da opportuna documentazione di supporto;
- tutto il processo di selezione e assegnazione fornitura sia formalizzato, riscontrabile e rintracciabile.

Con riferimento all'**acquisizione di un nuovo cliente**, Itelyum Sea FVG segue specifiche procedure che:

- consentono la corretta identificazione dei clienti e la verifica dei relativi poteri di rappresentanza;
- consentono di identificare il cliente e di verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente<sup>3</sup>;
- garantiscono l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo dell'azienda cliente;
- prevedono, nel corso del rapporto continuativo, un controllo ed un aggiornamento periodico delle informazioni sui clienti, commisurati al rischio associato al tipo di cliente, di rapporto continuativo e di operazione.

Vanno inoltre considerate le seguenti indicazioni di carattere generale relativamente all'azienda cliente:

- la natura giuridica;
- la prevalente attività svolta;
- l'area geografica di residenza o la sede sociale;
- l'area geografica di destinazione del prodotto, l'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo;
- la tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere;
- la modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;
- l'ammontare;
- la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
- la ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in funzione all'attività svolta dal cliente.


Con riferimento al **processo di vendita di beni e servizi**, oltre alle procedure indicate per la gestione dei clienti, vale quanto già riportato in merito alle procedure da seguire per la partecipazione a gare di appalto (rif. Parte B – Reati Societari, paragrafo 5).

### ***Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti/assegni***

Le procedure di incasso e pagamento prevedono che:

- non sia possibile effettuare/ricevere pagamenti in contanti per importi superiori al limite di legge (art. 49 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
- per importi pari o superiori al limite di legge, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
- le transazioni in denaro contante siano limitate ai casi strettamente necessari e siano approvate dagli amministratori muniti di autonomia/potere di spesa;
- i movimenti di cassa (prelievi e reintegri) siano registrati in apposito registro in cui siano sempre indicati, almeno: nominativo del prelevante, causale del prelievo e firma del prelevante.

<sup>3</sup> Cfr. art. 19 D.Lgs. 231/2007: l'azienda può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. <b>56</b> a <b>83</b>

Per quanto attiene, in generale, la gestione degli acquisti, Itelyum Sea FVG assegna alle figure definite “Responsabili di funzione operativa” una delega di spesa entro un determinato importo. Oltre tale importo, il Responsabile dovrà acquisire la firma dell’Amministratore Delegato per procedere con l’acquisto.

Tali disposizioni e i relativi importi di spesa sono opportunamente documentati.

## 5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicitazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l’Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l’efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati di riciclaggio;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- verificare a campione **procedure di acquisto sotto e sopra soglia**, accertando l’applicazione delle regole stabilite.
- effettuare dei **controlli a campione sulle procedure seguite per l’acquisizione di eventuali nuovi fornitori e/o clienti** avvenute nel **periodo intercorso dall’ultimo controllo dello stesso OdV** e sul relativo rapporto contrattuale/economico.



## PARTE “G” – REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

La presente Sezione Speciale “G” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “G” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1. ART. 24 BIS-DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dalla L. n. 48 del 18 marzo 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238:

- **491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

- **635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – il reato si configura se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 è stata modificata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) e dal D. Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione) che hanno depenalizzato alcuni dei reati previsti dalla precedente norma.

Inoltre, con Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (**Perimetro di sicurezza cibernetica**) all’art. 1, comma 11 è stato inserito uno specifico reato nel caso in cui:

- si forniscano informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero
- Si ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All’ente ritenuto responsabile, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

L’attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l’analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l’Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Utilizzo di PC o strumenti informatici aziendali <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possesso di credenziali di accesso a sistemi informatici della Società o di altre Società del Gruppo</li> <li>- Utilizzo servizi accesso a internet e posta elettronica;</li> <li>- Accesso a software/applicazioni in remoto (Possesso di credenziali di accesso a siti internet terzi)</li> </ul>	Tutto il personale che dispone o ha accesso ad un PC aziendale
Predisposizione documenti digitali per notifiche o formalizzazioni obblighi verso PA / Possesso di firme elettroniche	Amministratore delegato Area Direzione Responsabile Amministrativo Responsabili vari settori
Gestione della funzione IT	Responsabile IT, Amministratore di Sistema

La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei dati potrebbe tradursi in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni, ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici.

L'esposizione al rischio di ogni Area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per i destinatari del Modello è previsto l'espresso divieto di attuare condotte, anche eventualmente con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi o telematici altrui con l'obiettivo di:

- a) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; danneggiare, cancellare, distruggere, alterare dati e programmi contenuti nei suddetti sistemi;
- b) distruggere, danneggiare, mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- c) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- d) intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- e) procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- f) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- g) attuare condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria (es: bilancio d'esercizio, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale, ecc.) in assenza di una specifica autorizzazione;
- h) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- i) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- j) lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password;
- k) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- l) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono rispettarsi, inoltre, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio:

- a) utilizzare gli strumenti aziendali (es. personal computer fissi o portatili) nel rispetto delle procedure aziendali definite ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- b) prevedere adeguata **formazione del personale** in merito alla gestione degli strumenti informatici, alle misure di sicurezza informatiche e alla normativa sul trattamento dei dati personali;
- c) rispettare le regole di accesso alle aree riservate dei sistemi informativi;
- d) predisporre e mantenere (ad opera delle funzioni coinvolte) il **censimento degli eventuali applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione** e/o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- e) utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali per le sole attività lavorative;

- f) **aggiornare periodicamente le password** sui diversi applicativi aziendali secondo le regole aziendali definite e in linea con i requisiti normativi;
- g) impiegare **fornitori o intermediari di sistemi IT** che dimostrino conoscenze della normativa di settore di riferimento per la Società;
- h) qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i **contratti** con tali soggetti devono contenere apposita **dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001** e di impegno al suo rispetto, al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici della Società.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati di criminalità informatica;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- effettuare dei **controlli a campione sulle procedure seguite per l'acquisizione di eventuali nuovi fornitori e/o soggetti terzi e/o intermediari di sistemi IT** avvenute **nel periodo intercorso dall'ultimo controllo dello stesso OdV** e sul relativo rapporto contrattuale/economico.

La società verifica il rispetto degli obblighi descritti, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali.

La società fornisce ad amministratori, dirigenti, dipendenti le opportune indicazioni di carattere operativo e comportamentale e le regole da seguire per il corretto utilizzo delle risorse informatiche al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

La società fornisce inoltre ad amministratori, dirigenti, dipendenti le regole da rispettare nell'utilizzo dei sistemi informatici e dei software gestionali di proprietà della Capogruppo e da questa messi a disposizione a fini lavorativi.

## PARTE “H” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Sezione Speciale “H” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Sezione Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “H” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1. ART. 25 BIS 1 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L’art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, introducendo all’interno del Decreto l’art. 25 *bis*.1, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- **513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale;
- **515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio** – consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto;
- **517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

### 2. PROCESSI A RISCHIO

I processi a rischio sono stati individuati facendo specifico riferimento ai seguenti reati:

- La turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.c.);
- L’illecita concorrenza, con minacce o violenza (art. 513bis c.p.c.);
- La frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.c.).

L’attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l’analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l’Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Fornitura di servizi	Amministratore delegato Area Direzione Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti divieti:

- fornire ai clienti **servizi che differiscano** in maniera sostanziale da quanto dichiarato o pattuito formalmente nel corso della trattativa commerciale;
- utilizzare violenza ovvero mezzi fraudolenti** per impedire o turbare il libero esercizio di un'industria o di un commercio;
- compiere **atti di concorrenza con violenza o minaccia** nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio:

#### **Fornitura di servizi**

Le regole per la **fornitura di servizi** in Itelyum Sea FVG prevedono che:

- tutti i contratti siano redatti per iscritto, riportino indicazione degli obblighi assunti dalle parti, indichino l'ammontare pattuito e siano siglati da ambo le parti nel rispetto delle procure e delle deleghe conferite dalla società;
- il servizio fornito al cliente sia in linea con quanto stabilito contrattualmente;
- qualsiasi modifica agli ordini ricevuti e confermati sia preventivamente concordata formalmente tra le parti ed autorizzata nel rispetto delle procure e delle deleghe conferite dalla società;
- siano effettuate verifiche su eventuali valori anomali;
- i reclami ricevuti dai clienti siano oggetto di analisi periodica al fine di indagarne le motivazioni sottostanti e verificarne la tempestiva gestione.

### 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, alle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

- effettuare dei **controlli a campione sui servizi forniti**, con particolare riferimento alla verifica di **coerenza tra contratto in essere ed eventuali specifiche richieste dal cliente**, verificando anche la fase di fatturazione/pagamento finale e la presenza di eventuali reclami del cliente.

## PARTE “I” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “I” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Parte Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “I” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1.1 ART.25 DECIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale, all'articolo 4 prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell'articolo 25 novies:

- **377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### 2. PROCESSI A RISCHIO

L’attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l’analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l’Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all’altrui direzione).

Possono, pertanto, considerarsi a rischio i seguenti processi:


Processo a rischio	Funzioni interessate
Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Responsabile amministrativo

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono chiamati a rispettare il divieto di agire al fine di influenzare il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte l’autorità giudiziaria.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. <b>65</b> a <b>83</b>

Devono inoltre rispettarsi le procedure specifiche già descritte nella Parte “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione e riferite al processo “Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale”.

## **5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si confrontino i controlli previsti nel corrispondente paragrafo della Parte “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

## PARTE “J” – REATI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente Parte Speciale “J” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Parte Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “J” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### 1.1 ART.25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Il D.Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 – recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” - ha introdotto nell’ambito del corpo normativo di cui al D.Lgs. 231/01 l’art. 25 *undecies*, che prevede la punibilità delle società con riferimento alla commissione, nel loro interesse o vantaggio, dei c.d. reati ambientali.

Di seguito si riporta il testo integrale dei soli articoli relativi ad attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati.

#### **Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

#### **Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi **scarichi di acque reflue** industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto **senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione**, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

*(omissis)*

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, **superi i valori limite** fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro (430).

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare **da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento** ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### Art. 187 D.Lgs. 152/2006 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

#### Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni**, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari** pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

*(omissis)*

#### **Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### **Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, certificati falsi**

*(omissis)*

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, **sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**

*(omissis)*

#### **Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

*(omissis)*

#### **Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

*(omissis)*

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

#### **Art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni**

2. Chi, **nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo** è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote)

#### **Art. 2 D. Lgs. 202/07 – Sversamento da navi**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, **è vietato alle navi**, senza alcuna discriminazione di nazionalità, **versare in mare le sostanze inquinanti** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (sostanze inquinanti: le sostanze inserite nell'allegato I - idrocarburi - e nell'allegato II - sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa- alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983).

#### **Art. 8, comma 1 e 2, D. Lgs. 202/07 – Inquinamento doloso provocato da navi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

#### **Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 202/07 – Inquinamento colposo provocato da navi**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

**Art.3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di **falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni**, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

**Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**ART. 25 undecies, comma 1, lett. a – 452 bis c.p.- Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**ART. 25 undecies, comma 1, lett. b – 452 quater c.p.- Disastro Ambientale**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**ART. 25 undecies, comma 1, lett. c – Delitti colposi contro l'ambiente**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**ART. 25 undecies, comma 1, lett. d –452 octies c.p.- Circostanze aggravanti**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**ART. 25 undecies, comma 1, lett. d – 452 sexies c.p.- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**2. PROCESSI A RISCHIO**

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo di Itelyum Sea FVG che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Possono, pertanto, considerarsi a rischio i seguenti processi:

<b>Processo a rischio</b>	<b>Funzioni interessate</b>
Scarichi di acque reflue	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi
Tenuta sotto controllo delle autorizzazioni: prescrizioni, scadenze, limiti emissivi	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi
Inquinamento per eventi accidentali	Amministratore Delegato Area Direzione

	Responsabili settori operativi
Gestione impianto mobile di trattamento	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi Responsabile Tecnico impianto
Caratterizzazione dei rifiuti	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi
Raccolta e trasporto dei rifiuti	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi
Gestione delle attività in mare (gestione rifiuti, pulizia specchi d'acqua, servizi di battellaggio,....)	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi (Area tecnica settore marittimo)
Gestione rifiuti presso i cantieri e sede	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabili settori operativi
Gestione documentale dei rifiuti: autorizzazioni, registro carico/scarico, formulari, certificati analitici	Amministratore Delegato Area Direzione Responsabile Operativo

### 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia ambientale e, in particolare si impegnano:

- a) al rispetto della normativa ambientale applicabile alla tipologia di attività attuata dalla Società, con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 ed alle leggi ivi richiamate;
- b) al rispetto delle direttive dettate dalla Società e dalla Capogruppo in materia di tutela ambientale e rispetto della legislazione applicabile.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Si premette che la società Itelyum Sea FVG, avendo da tempo adottato Sistemi di Gestione certificati in materia di Ambiente, Qualità e Sicurezza, è allo stato attuale dotata di numerose procedure e regolamenti che normano molti degli aspetti trattati nella presente Sezione speciale, di cui sono parte integrante di ambiente.

Il Sistema di Gestione Ambientale è conforme alla norma volontaria ISO 14001 che *in primis* impone, tra l'altro, il rispetto della legislazione locale, nazionale ed internazionale prevista in materia ambientale.

Il Sistema è sottoposto annualmente ad un controllo da parte di apposito Ente Certificatore esterno e indipendente, che ne conferma la validità, l'osservanza e l'efficacia.

Devono quindi essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito richiamate, ampiamente documentate nell'ambito dei citati Sistemi di Gestione adottati da Itelyum Sea FVG.

#### 1. Scarichi di acque reflue



Le procedure adottate in Itelyum Sea FVG per la gestione di tale aspetto ambientale, volte a prevenire i reati suddetti prevedono che:

- tutte le prescrizioni autorizzative concernenti gli scarichi idrici siano tenute sotto controllo mediante scadenziario, periodicamente verificato e aggiornato;
- in caso di risultati anomali in fase di controllo analitico allo scarico delle acque, vengano intraprese le opportune azioni immediate e le conseguenti comunicazioni previste dalle Autorizzazioni in essere, nei confronti delle autorità competenti e degli organi di controllo;
- in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali che potrebbero provocare inquinamento degli scarichi idrici, siano attivate le previste procedure di emergenza e le misure preventive che impediscono tale inquinamento e confinano le conseguenze dell'evento all'interno del sito.

## **2. Tenuta sotto controllo delle autorizzazioni: prescrizioni, scadenze, limiti emissivi**

Itelyum Sea FVG ha adottato delle procedure per la gestione di tale aspetto al fine di prevenire i reati suddetti. Mediante tali procedure:

- tutte le scadenze previste dagli atti autorizzativi sono tenute sotto controllo mediante apposito scadenziario, periodicamente verificato e aggiornato;
- tutte le attività previste dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono tenute sotto controllo mediante scadenziario, periodicamente verificato e aggiornato;
- vengono eseguiti i necessari controlli analitici, a cura di società/laboratori esterni qualificati, su tutte le emissioni di impianto per le quali siano stati fissati monitoraggi e limiti; in caso di risultati anomali, vengono immediatamente intraprese le opportune azioni nei confronti delle autorità competenti e degli organi di controllo;

## **3. Inquinamento per eventi accidentali**

Per prevenire tale reato, Itelyum Sea FVG ha adottato delle procedure gestionali e operative che prevedono:

- la presenza di superfici impermeabilizzate (o di bacini di contenimento) ovunque sussista il rischio di inquinamento accidentale del suolo e sottosuolo;
- la verifica periodica e la manutenzione preventiva di tali superfici e delle strutture/impianti soggette a rotture accidentali (es. serbatoi, cisterne, tubazioni, ecc.);
- la raccolta delle acque (piovane o di lavaggio) provenienti da aree soggette a potenziale inquinamento in fognature/canalette dedicate e separate dalle acque "pulite";
- l'esistenza di un Piano di Emergenza che contempli le modalità di intervento e di confinamento dell'evento in caso di spandimento/inquinamento accidentale;
- le dovute comunicazioni alle autorità competenti in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di altre matrici ambientali.

Si rimanda anche alle procedure specifiche allegate al presente documento, che sono parte integrante del Modello.

## **4. Gestione impianto di trattamento di rifiuti pericolosi mobile su mezzo nautico**

Al fine di prevenire i reati suddetti, Itelyum Sea FVG ha adottato procedure/manuali operativi, in dotazione al personale addetto, che prevedono:

- la conduzione dell'impianto di trattamento esclusivamente da parte di personale appositamente formato, addestrato e dotato di apposita procedura dettagliata;
- la conduzione dell'impianto di trattamento in condizioni normali, anomale e di emergenza, con relative misure correttive da attuare al fine di prevenire rotture, spandimenti accidentali e/o incidenti, in caso di malfunzionamenti e/o valori atipici;

- la tenuta sotto controllo di tutte le prescrizioni autorizzative inerenti tale impianto (incluse le attività di manutenzione/controlli periodici) mediante scadenziario, periodicamente aggiornato.

#### **5. Caratterizzazione dei rifiuti**

Le procedure adottate da Itelyum Sea FVG per garantire la conformità in tale ambito prevedono che:

- i rifiuti vengano sottoposti a caratterizzazione ovunque necessario e così come previsto dalle autorizzazioni vigenti;
- i controlli analitici finalizzati alla caratterizzazione del rifiuto vengano effettuati da Laboratori esterni certificati in conformità alle norme vigenti in materia e agli idonei metodi analitici;
- le evidenze dei controlli analitici effettuati siano formalizzate e rintracciabili;
- la definizione della corretta allocazione del rifiuto nel deposito tenga conto in primis della caratterizzazione dello stesso e delle relative prescrizioni autorizzative.

#### **6. Raccolta e trasporto di rifiuti**

Per la fase di raccolta/trasporto dei rifiuti Itelyum Sea FVG si è dotato di dettagliate procedure destinate agli operatori affinché sia garantito il corretto svolgimento delle singole attività. In particolare, le procedure vigenti in Itelyum Sea FVG prevedono che:

- la raccolta dei rifiuti venga effettuata sulla base di una pianificazione dei ritiri preliminarmente comunicata al singolo operatore incaricato della raccolta e del trasporto;
- in caso di nuovo rifiuto/nuovo produttore, vengano preliminarmente e formalmente acquisite informazioni su tipologia, quantità, natura del rifiuto (codice CER attribuito dal produttore e caratteristiche di pericolo) e processo che l'ha generato, anche al fine di escludere l'eventuale presenza di alcuni contaminanti;
- l'operatore effettui opportuni controlli visivi volti a verificare quantità, stato fisico, omogeneità dei rifiuti da caricare, anche con riferimento alle autorizzazioni in essere (codici CER/rifiuti autorizzati) e alla normativa dei trasporti in regime di ADR, se applicabile;
- nel caso l'operatore rinvenga rifiuti con caratteristiche non conformi contatti il proprio responsabile per le conseguenti azioni e proceda con il carico solo dopo aver ricevuto autorizzazione da quest'ultimo;
- per la fase di trasporto l'operatore rispetti le regole dettate dal Codice della Strada e le regole impartite dall'azienda mediante l'istituzione e la diffusione di documenti formativi/informativi come procedure operative e/o manuali.

#### **7. Attività operative in mare e gestione dei rifiuti da navi**

Itelyum Sea FVG ha adottato specifiche procedure per la corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e, in generale, per la gestione delle attività in mare tramite imbarcazioni, volte a prevenire i reati suddetti. Le procedure sono allegate al presente documento e sono parte integrante del Modello.

#### **8. Deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede e i cantieri**

Per lo stoccaggio dei rifiuti presso il proprio sito, Itelyum Sea FVG ha adottato procedure per garantire la corretta gestione del deposito temporaneo e le idonee modalità di stoccaggio all'interno dello stesso. Tali procedure prevedono infatti:

- il puntuale controllo, documentale e qualitativo, sul rifiuto in ingresso, prima di destinarlo all'idonea area di stoccaggio;
- l'eventuale prelievo di un campione, nel caso in cui occorre procedere ad analisi chimico-fisiche;
- la pesatura del rifiuto in ingresso e la relativa registrazione del peso riscontrato sul formulario;
- la classificazione del rifiuto in ingresso e la definizione della corretta allocazione nel deposito, sulla base sia delle caratteristiche del rifiuto, sia di quanto previsto nell'autorizzazione del deposito;

- le contestuali registrazioni sul registro di carico e scarico del deposito e nei sistemi informatici in uso.

### 9. **Gestione documentale dei rifiuti: autorizzazioni, registro carico/scarico, formulari, certificati analitici**

Le procedure adottate in Itelyum Sea FVG per la gestione dei rifiuti in ambito documentale, volte a prevenire i reati suddetti, prevedono che:

- le scadenze relative alle autorizzazioni in capo a Itelyum Sea FVG per la gestione dei rifiuti, ovvero raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, siano tenute sotto controllo mediante scadenziario, periodicamente verificato e aggiornato;
- tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni suddette relative a comunicazione, tenuta dei registri e formulari siano regolarmente ottemperate e tenute costantemente sotto controllo;
- tutte le autorizzazioni di soggetti terzi utilizzati nell'attività di gestione dei rifiuti, dalla fase di raccolta e trasporto alla fase di smaltimento/recupero finale (impianti di destino), siano puntualmente verificate alla prima acquisizione e in seguito costantemente tenute sotto controllo per accertare sia il mantenimento dell'idoneità a svolgere l'operazione prevista sugli specifici CER da spedire sia la vigenza delle stesse autorizzazioni;
- le scadenze di tali autorizzazioni siano costantemente tenute sotto controllo mediante scadenziari e venga impossibilitata ogni eventuale spedizione verso impianti valutati non conformi o non idonei;
- tutte le operazioni inerenti:
  - o le richieste di ritiro dei rifiuti da parte dei produttori
  - o la raccolta di rifiuti presso i produttori
  - o il trasporto dei rifiuti raccolti
  - o il deposito e il trattamento dei rifiuti raccolti

siano registrate, tracciabili e conservate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione di rifiuti, con riferimento sia ai registri di carico e scarico sia al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (quando operativo);

- il personale addetto alle operazioni di compilazione formulari, aggiornamento registri, utilizzo strumentazione connessa al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (quando operativo), sia adeguatamente formato, addestrato e abbia in dotazione delle istruzioni operative cui riferirsi;
- la pianificazione e la programmazione dei ritiri di rifiuti siano svolte in maniera trasparente, rintracciabile e riscontrabile in caso di verifica;
- i controlli analitici finalizzati alla caratterizzazione del rifiuto siano formalizzati e le relative evidenze correttamente conservate e rintracciabili.

## 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, alle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei delitti contro l'ambiente;
- **esaminare eventuali segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- verificare la **corretta gestione dei mezzi, delle imbarcazioni e delle attrezzature**, con particolare riguardo allo svolgimento delle periodiche **manutenzioni**, volte anche a prevenire episodi di inquinamento, sversamento.

- effettuare dei **controlli a campione su controlli analitici di Laboratorio volti alla caratterizzazione** dei rifiuti occorse nel periodo intercorso dall'ultima visita dell'OdV;
- verificare le comunicazioni intercorse con l'Autorità competente in merito alla **gestione dell'impianto di trattamento mobile su mezzo nautico**, sia periodiche (previste nell'autorizzazione) che straordinarie (in caso di eventi anomali, superamenti di limiti, eventi incidentali, ecc.).

## PARTE “K” – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

La presente Parte Speciale “L” si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dal personale direttivo, dai dipendenti che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni, già definiti nella Parte Generale (di seguito definiti come i “Destinatari”).

Obiettivo della Parte “L” è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l’art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

#### 1.1 ART. 25 NOVIES: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

L’art. 25-novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore):

- Art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa;
- Art. 171, legge n.633/1941 comma 3: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione;
- Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- Art. 171-ter legge n.633/1941: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
- Art. 171-septies legge n.633/1941: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

- Art. 171-octies legge n.633/1941: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## 2. PROCESSI A RISCHIO

Sono stati individuati i seguenti macro-processi a rischio:

- violazione del diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche – in tutto o in parte opere dell'ingegno protette;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - per laboratori e contenuti di banche dati protette;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterari musicale, multimediale, cinematografico, artistico

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** (organigrammi, procure e deleghe, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- **interviste** con l'Amministratore Delegato e con i Responsabili aziendali (soggetti in posizione apicale);
- **interviste** con il personale operativo che potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).


In base ai reati descritti nel precedente paragrafo possono considerarsi a rischio i seguenti processi:

Processo a rischio	Funzioni interessate
Utilizzo di PC o strumenti informatici aziendali <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possesso di credenziali di accesso a sistemi informatici della Società o di altre Società del Gruppo</li> <li>- Utilizzo servizi accesso a internet e posta elettronica;</li> <li>- Accesso a software/applicazioni in remoto (Possesso di credenziali di accesso a siti internet terzi)</li> <li>- Utilizzo di software</li> </ul>	Tutto il personale che dispone o ha accesso ad un PC aziendale
Gestione della funzione IT	Responsabile IT, Amministratore di Sistema
Gestione della comunicazione aziendale (predisposizione brochure, video pubblicitari, comunicazioni su sito internet)	Consiglio di Amministrazione Amministratore delegato Area Direzione
Gestione dei fornitori (dei sistemi informatici)	Amministratore delegato Responsabile Amministrativo Responsabile ufficio gare e contratti

## 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti divieti:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b> EX D. LGS 231/2001	Rev 00 del 16/01/2024
		Pag. <b>79</b> a <b>83</b>

E, più in particolare:

- a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;
- b) introdurre nel sistema informatico della società copie illegali di software;
- c) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- d) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- e) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- f) mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o a condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
- g) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

#### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Devono inoltre essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;
- effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata;
- nel caso di predisposizione di materiale pubblicitario / informativo inerente la società, in qualsiasi modalità (cartacea, telematica, video, radiofonica) deve essere accertata la fonte del materiale utilizzato (immagini, audio, video, testi) e, nel caso fosse tutelata dal diritto d'autore, deve essere richiesta l'autorizzazione all'utilizzo. Il materiale pubblicitario/informativo deve essere approvato dall'Amministrazione della società.

Si rimanda anche alle procedure specifiche allegate al presente documento, che sono parte integrante del Modello.

#### 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di attuare le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicitazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, alle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati in materia di violazione del delitto di autore;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- effettuare dei **controlli a campione sul materiale pubblicitario, brochure, pubblicazioni, immagini e testi utilizzati**, accertandone la fonte e, se necessario, l'autorizzazione all'utilizzo rilasciata dall'autore.

## PARTE “L” – ALTRI REATI

Di seguito si elencano, per gruppo di reati, quelli per i quali Itelyum Sea FVG, a seguito dell'attività di *assessment*, ha escluso la possibilità di commissione del reato.

### A. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- Art. 602 c.p.: Acquisto ed alienazione di schiavi;
- Art. 12, comma 3 bis D.lgs. 286/98: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Art. 74, D.P.R. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.: Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.

### B. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

- Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive;
- Art. 270 bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 ter c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- L. n. 153/2016 e art. 270 quinquies.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 quinquies.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280 ter c.p.: Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 289-ter c.p.: Sequestro a scopo di coazione [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione;
- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- L. n. 342/1976, art. 1: Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- L. n. 342/1976, art. 2: Danneggiamento delle installazioni a terra;
- D.Lgs. n. 625/1979, art. 5: Pentimento operoso;
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

### C. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER)



- Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

#### D. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis c.p.: Prostituzione minorile;
- art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600-quater: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-quater.1 c.p.: Pornografia virtuale [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- art. 600-quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies c.p.: Adescamento di minorenni;

#### E. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)

- Art. 604-bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

#### F. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)

- Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

#### G. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA (ART. 25 QUATERDECIES)

- Art. 1, L. n. 401/1989: Frodi in competizioni sportive;
- Art. 4, L. n. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

#### H. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXSIESDECIES)

- DPR n. 43 del 1973

**I. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES E ART. 25 DUODEVICIES)**

- Art. 518-bis c.p.: Furto di beni culturali;
- Art. 518-ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali;
- Art. 518-quater c.p.: Ricettazione di beni culturali;
- Art. 518-octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- Art. 518-novies c.p.: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- Art. 518-decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali;
- Art. 518-undecies c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- Art. 518-duodecies c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- Art. 518-quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte.

## **ALLEGATI**

**MSGI\_PROC. 3 - PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE**

**MSGI\_PROC. 4 - PROCEDURA INSERIMENTO NUOVI ASSUNTI**

**MSGI\_PROC. 5 - GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

**MSGI\_PROC. 6 - GESTIONE ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI**

**MSGI\_PROC. 7 - GESTIONE CONTABILITÀ - DOCUMENTAZIONE FISCALE**

**MSGI\_PROC. 8 - VERIFICA FLUSSO FATTURA- CONSEGNA-CLIENTIFORNITORI**

**MSGI\_PROC. 9 - PROCEDURA AZIENDALE DELEGHE DI SPESA**

**ICT001 – REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ASSET INFORMATICI**

**ICT002 – PROCEDURA CREAZIONE, MODIFICA E CASSAZIONE UTENZA**

**SGQSA\_18 – GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI A TERRA (SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI IDROCARBURI)**

**SGQSA\_19 – GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI - ATTIVITÀ DI RITIRO RIFIUTI LIQUIDI DALLE NAVI**

**SGQSA\_20 – GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI “SVERSAMENTO IN MARE DI IDROCARBURI DURANTE L’OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE DI UN MEZZO NAUTICO ITELYUM SEA FVG SRL C/O DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA”**